

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26944 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 15/10/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18284–2025 R.G. proposto da:

CAVALIERE ROBERTA, rappresentata e difesa dall'Avvocato FRANCO
MURATORI giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro
tempore

-resistente-

avverso la sentenza n. 994/2025 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 17/2/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

Roberta Cavaliere propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respingeva l'appello della contribuente avverso la sentenza n. 7897/2024 emessa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che aveva respinto il ricorso avverso intimazione di pagamento e sottese cartelle esattoriali.

Agenzia delle entrate riscossione si è costituita al solo scopo di partecipare all'udienza di discussione.

Con decreto del 22/11/2025 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.

Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* n. 1 c.p.c.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., art.22 e ss. d.lgs. n. 82/2005 e 116 c.p.c. per avere la Corte di Giustizia di Secondo grado ritenuto legittimamente provata in giudizio la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, nonché di un atto interruttivo della prescrizione nonostante fosse stata tempestivamente disconosciuta la

documentazione prodotta in copia dall'Agenzia delle entrate riscossione, negando l'esistenza degli originali.

2.2. La censura va disattesa.

2.3. L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che occorre distinguere l'ipotesi di disconoscimento della conformità all'originale da quella del cd. diniego di originale affermando che, in tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria (Cass. n. 134/2025; conf. Cass. nn. 24002, 12731, 10580 del 2026 in motiv.).

2.4. In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il «diniego di originale» non attiene, invero, alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 24029/2024).

2.5. Come condivisibilmente ribadito da Cass. n. 10580/2026 dianzi citata, tale orientamento va condiviso in quanto la specificità della contestazione circa la conformità, in primo luogo, necessariamente deve appuntarsi sulle parti del contenuto del documento prodotto in copia agli atti del giudizio e, in secondo luogo, sull'allegazione che i fatti

rappresentati dalla copia prodotta non possano essere equipollenti a quelli reali, ovvero che i fatti rappresentati dal documento prodotto in copia non possono né corrispondere, né coincidere con quelli rappresentati nel documento originale, ritenuto esistente.

2.6. In altri termini, l'art. 2719 c.c. ha per presupposto che vi sia agli atti del processo un documento che riproduce un altro documento, ritenuto l'originale ed è tale esigenza di confronto che comporta, nel caso di mancato disconoscimento di conformità del primo documento al documento ritenuto originale, la traslazione dell'efficacia probatoria di quest'ultimo sul primo, che dev'essere stato depositato nel processo.

2.7. La citata decisione della Corte n. 24029/2024 aggiunge condivisibilmente anche che, analogamente, l'assenza di originale quale presupposto della specificità della contestazione appare distonico anche rispetto agli effetti che produce il disconoscimento di conformità; la Corte afferma al proposito che – diversamente dal disconoscimento della sottoscrizione di un documento – nel caso in cui il disconoscimento attenga alla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde del tutto la sua efficacia probatoria; in tali casi, infatti, il giudice può accertarne *aliunde* la conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento di conformità «se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 19813 del 2021, Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011).

2.8. Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla provenienza o «paternità» del documento ha, pertanto, una efficacia diversa rispetto al disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., consentendo l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 13519 del 2022, conforme a Cass., 12794 del 2021 e Cass. n.3122 del 2015).

2.9. Anche in tal caso la contestazione di conformità attiva il potere-dovere del giudice del merito di valutare se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa dei fatti ivi indicati.

2.10. La contestazione di conformità presuppone, ancora una volta, l'esistenza di un originale, in mancanza del quale la conformità a un originale inesistente non sarebbe predicabile neanche in tesi né sarebbe accertabile *aliunde*; anche in tal caso, ove mancasse il documento originale, la copia prodotta in giudizio non potrebbe essere oggetto di valutazione a fini probatori, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte.

2.11. In conclusione, dal momento che, ove si escluda l'esistenza dell'originale, non vi sarebbe la possibilità di operare la comparazione necessaria ai fini del disconoscimento, la contestazione circa l'esistenza di un originale non può attenere al disconoscimento di conformità o, quanto meno, non può fondare la specificità della contestazione di conformità richiesta da questa Corte e richiede la proposizione della querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.

2.12. Nel caso di specie, poiché la ricorrente ha negato l'esistenza dell'originale, non risulterebbe in tesi la possibilità di effettuare una comparazione, atteso che la mancanza dell'originale elimina il necessario termine di raffronto cui ancorare le difformità idonee ad escludere l'equivalente efficacia probatoria della copia rispetto all'originale.

2.13. Non avendo la ricorrente prodotto in giudizio la querela di falso, richiesta nelle ipotesi di «diniego di originale» al fine di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificialmente creato, tale censura risulta quindi infondata.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 26, co. 6, d.p.r. 602/1973 e 60, co. 1, lett. b-bis, d.p.r. 600/1973 nonché degli artt. 112, 115 e 139 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c. per avere la Corte di Giustizia di Secondo grado ritenuto legittime le notifiche delle cartelle di pagamento, nonché dell'atto interruttivo della prescrizione,

nonostante dagli atti emergessero palesi irritalità nel procedimento notificatorio, quali la mancanza di prova dell'invio e della conoscibilità da parte della destinataria della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), eccepita dalla ricorrente (appellata nel giudizio di gravame) e non valutata dai Giudici d'appello.

3.2. La doglianza è inammissibile poiché, presupponendo la disamina delle relate di notifica in oggetto da parte di questa Corte, era onere della ricorrente, nel rispetto del principio di specificità ex art. 366 c.p.c. dei motivi di ricorso per cassazione, trascrivere o allegare in atti dette relate.

3.3. Tale adempimento è infatti chiaramente funzionale alla comprensione del motivo, che diversamente non può esser preso in esame né deciso (Cass. nn. 6288/2025, 1150/2019).

3.4. Questa Corte con orientamento costante (Cass. nn. 1150/2019, 31038/2018, 5185/2017) ha dunque ribadito che ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

3.5. Inoltre il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 27847/2021).

4. In conclusione il ricorso va respinto in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure formulate dal ricorrente.

5. Nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva di Agenzia delle entrate riscossione.

6. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla versamento della somma, liquidata come da dispositivo, in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2026.

Il Presidente
(Fabio Di Pisa)